Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 18 giugno 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 15 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1941-XIX, registro 2 Africa Italiana, foglio 211.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Caleffi Celestino di Celso e di Flandar Maria, nato a Gualtieri (Reggio Emilia) il 15 febbraio 1911, tenente di complemento. — Comandante di mezza compagnia, durante un combattimento, benchè due volte ferito, continuava ad incitare gli uomini alla lotta. Esempio di elevato sentimento del dovere.

Marantonio Aldo di Luigi e fu Emma Contin, nato a Mombaruzzo (Asti) il 27 dicembre 1913, sottotenente in s.p.e — Subalterno di compagnia coloniale, concorreva, con perizia e sprezzo del pericolo, alla occupazione di un'altura saldamente tenuta da forze nemiche. Dopo una dura giornata di combattimenti attraverso terreno infestato dall'avversario, partecipava volontario ad una rischiosa impresa notturna, il felice esito della quale consentiva l'occupazione di importanti posizioni. Ferito in una cruenta azione contro soverchianti forze nemiche, continuava a tenere, nonostante le gravi perdite subite, il comando del reparto, rifiutando qualsasi aiuto fino al ritorno alla base.

Senatore Antonio fu Massimo e di Maria Antonia Vitagliano, nato a Catania il 7 ottobre 1898, capitano di complemento. — In aspro combattimento contro numerose forze nemiche, alla testa della propria compagnia, occupava posizioni saldamente difese dal nemico, che respingeva dopo avergli inflitto sanguinose perdite.

Senatore Antonio fu Massimo e di Maria Antonia Vitagliano, nato a Catania il 7 ottobre 1898, capitano di complemento (*alla memoria*). — Comandante di compagnia, durante un combattimento, era di costante esempio ai suoi dipendenti per coraggio e valore. Accortosi che un'arma, in linea, si era inceppata, accorreva prontamente e, assicuratone il funzionamento, si sostituiva al tiratore, rispondendo con nutrite raffiche all'intenso fuoco di nuclei nemici bene appostati. Ferito mortalmente, immolava gloriosamente la vita sul campo.

Woldenchiel Ghebresghi, muntaz. — Comandante di plotone di avanguardia, durante un combattimento, benchè ferito gravemente alla testa, trascinava i propri ascari alla carica, cadendo esausto appena raggiunta la posizione avversaria.

MEDAGLIA DI BRONZO

Azzoni Francesco di Alessandro e di Carminati Concetta, nato il 9 gennaio 1907 a Bergamo, sottotenente di complemento. — Comandante di mezza compagnia, alla testa dei propri ascari, si lanciava all'attacco di una munita posizione avversaria, riuscendo a mettere in fuga i difensori e ad occupare, per primo, la posizione stessa.

Calvi Giovanni fu Pietro e di Zironda Virginia, nato a Schio (Vincenza) il 21 agosto 1913, sergente maggiore. — Durante un combattimento, con audacia e sprezzo del pericolo, sotto intenso fuoco avversario occupava di iniziativa con la mezza compagnia ai suoi ordini posizioni fortemente contese, infliggendo perdite al nemico. Contrattaccato da forze soverchianti, manteneva la saldezza del reparto, occupava posizione retrostante più favorevole, e proteggeva così efficacemente l'intera compagnia.

Careri Mario di Giuseppe e di Messina Agostina, nato il 10 luglio 1909 a Enna, tenente di complemento. — Comandante di compagnia in avanguardia, durante un combattimento, benchè ferito ad una spalla, disdegnava ogni cura e, con l'esempio del suo personale coraggio, trascinava gli uomini all'inseguimento, infliggendo perdite al nemico.

De Santis Carlo di Enrico e di Bianca Passerina, nato a Roma il 7 aprile 1908, sottotenente di complemento — Comandante interinale di compagnia avanzata di battaglione coloniale, incaricato di azione di rastrellamento, attaccato in terreno insidioso da forti nuclei nemici sempre in aumento, così da divenire soverchianti di numero, impegnava con opportuna audacia il suo reparto, così da poter contenere il primo impeto del nemico e permettere la pronta entrata in azione del grosso del battaglione. Proseguiva, poi, sempre alla testa del reparto più avanzato, verso il proprio obiettivo, che conquistava con azione travolgente, nonostante l'accanita resistenza del nemico. Contrattaccato si lanciava ancora alla testa dei propri ascari, stroncando ogni velleità dei nemici che lo fronteggiavano.

Di Mauro Cesare di Alberto e di De Maria Matilde, nato a Napoli il 4 maggio 1894, 1° capitano in s.p.e. — Comandante di una compagnia mitraglieri di un battaglione arabo somalo in un violento combattimento, avuto incarico di difendere una posizione particolarmente pericolosa, seppe assolvere il suo compito dando prova di capacità, intuito e sprezzo del pericolo, contribuendo efficacemente al buon esito dell'azione. Ufficiale già distintosi in altri fatti d'arme.

Lucchetti Carlo, nato a Chiavari (Genova) il 25 dicembre 1904, segretario di governo del Commissariato di governo Uollega. — Guidava un nucleo della banda residenziale per eliminare un gruppo di predoni che molestava il distretto e, nello scontro che ne seguiva, dava prova di slancio e decisione, costringendo i briganti alla fuga e infliggendo loro perdite.

Luziani Gino fu Pilade e fu Laudini Adele, nato a Roma il 15 agosto 1895, maggiore in s.p.e. — Comandante di battaglione coloniale, conduceva arditamente i propri uomini all'assalto di posizioni nemiche dominanti, riuscendo a travolgere l'avversario e ad occupare saldamente le posizioni stesse, permettendo così al grosso della colonna di raggiungere gli obiettivi fissati.

Vitale Giuseppe di Filippo e di Di Domizio Raffaella, nato l'8 aprile 1900 a L'Aquila, capitano in s.p.e. — Comandante di battaglione, durante un combattimento, con azione ardita e decisa, riusciva a sventare un pericoloso tentativo di aggiramento da parte dei nemici, infliggendo loro gravi perdite.

CROCE DI GUERRA

Colussi Aldo di Mario e di Mandrassi Anna, nato a Resia (Udine) il 18 dicembre 1913, sergente maggiore. — Sottufficiale addetto al comando di una colonna in operazioni, si poneva, di iniziativa, alla testa di un nucleo di esploratori e si slanciava all'inseguimento del nemico, riuscendo a chiuderlo in una grotta dalla quale non poteva più uscire.

D'Urso Ulderico di Gaetano e di Antonietta Schirò, nato a Ripacandida (Potenza), sottotenente medico. — Ufficiale entusiasta e valoroso, sanitario pronto e sereno. Benchè chiamato altrove, volle partecipare ugualmente alle operazioni. In aspro e sanguinoso combattimento contro nemici in forze ed agguerriti, diede magnifica prova di coraggio e di calma prodigandosi sul campo di battaglia, in terreno battuto, per l'immediato soccorso dei numerosi feriti.

Fiorilli Luigi di Pio e di Ricciardi Egle, nato a Veroli (Frosinone) il 7 luglio 1905, tenente di complemento. — Si lanciava, alla testa dei suoi ascari, contro forze superiori, volgendole in fuga con una violenta carica. Già distintosi in precedenti combattimenti.

Luziani Gino fu Pilade e fu Adele Laudini, nato a Roma il 15 agosto 1895, maggiore in s.p.e. — Comandante di battaglione in operazioni di polizia coloniale, durante tre giornate di combattimento era sempre presente ove maggiore era il pericolo. In momento particolarmente delicato, alla testa di due compagnie, si lanciava all'attacco di munita posizione nemica, portando ancora una volta i suoi ascari al successo.

Mamini Celestino fu Guido e di Martini Vincenza, nato a S. Secondo di Pinerolo (Torino) il 22 febbraio 1911, tenente di complemento. — Comandante di sezione di artiglieria, durante aspro combattimento dava costante prova di ardimento e sprezzo del pericolo,

non esitando, per meglio appoggiare l'azione delle compagnie avanzate, a postare i pezzi in posizioni fortemente battute dal fuoco avversario.

Messineo Natale di Salvatore e fu Cuti Michelina, nato a Catania il 2 agosto 1911, tenente di complemento. — Comandante di una colonna di portatori e di una scorta di dubat, improvvisamente attaccato da grosso nucleo nemico, sosteneva l'urto avversario e alla testa di un nucleo di uomini si lanciava arditamente contro una parte degli attaccanti che tentavano di aggirarlo e li metteva in fuga.

Minguzzi Livio fu Giovanni e di Montanari Graziella, nato a Bologna il 29 luglio 1916, redattore del « Corriere Eritreo » e del « Lavoro Fascista. — Giornalista al seguito di truppe operanti, durante un ciclo di operazioni di grande polizia coloniale, alle quali partecipava volontariamente, dimostrava fervido entusiasmo, sprezzo del pericolo e valore personale.

Pozzo Teodorani Fabbri Giovanni di Ugo e di Agnoletti Augusta, nato a Torino il 3 dicembre 1916, direttore del « Corriere Eritreo » e redattore del « Popolo d'Italia ». — Giornalista al seguito di truppe operanti, durante un ciclo di operazioni di grande polizia coloniale, alle quali partecipava volontariamente, dimostrava fervido entusiasmo, sprezzo del pericolo e valore personale.

Zirio Alessandro di Emilio e di Maurizia Bregliano, nato il 30 agosto 1905 a Ospedaletti Ligure (Imperia), tenente in s.p.e. — Durante un aspro combattimento trovatosi presso un reparto che muoveva alla baionetta si metteva alla testa di un gruppo di ascari e si lanciava all'assalto, incoraggiando ed animando con la parola e con l'esempio quanti gli erano vicini.

Ademasù Cassà, buluc basci (224). — Durante un combattimento, visto in serio pericolo il proprio comandante di stazione, accorreva validamente in suo aiuto. Di costante esempio ai propri dipendenti per ardimento e valore.

Ailemariam Demos, muntaz. — Comandante di una squadra di cavalieri appiedati, fronteggiava animosamente forze nemiche superiori, costringendole con efficace azione di fuoco a precipitosa fuga. Già distintosi per coraggio personale.

Casuhn Sebatù, ascari (93890). — Facente parte di un plotone impegnato con un forte nucleo di nemici nonostante l'intenso fuoco, si batteva con bravura pure essendo distanziato dai compagni e avendo avuto il proprio cavallo ferito mortalmente.

(886)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 aprile 1941-XIX, n. 499.

Assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra delle navi di nazionalità italiana e delle navi in costruzione e disposizioni integrative del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'assicurazione contro i rischi di guerra, preveduti dal R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725, ad eccezione di quelli di cui ai numeri 4 e 5 del primo comma e al numero 3 del secondo comma dell'art. 2, copre i danni materiali che colpiscono le cose assicurate o la perdita di esse per ostilità, arresto, sequestro, cattura, confisca ed in generale per atti od operazioni di guerra da parte di Stati o di Governi amici o nemici di diritto o di fatto siavi o no dichiarazione di guerra come pure per moti e guerre civili. Sono inclusi i danni materiali sofferti dalle cose assicurate per effetto di mine fisse o vaganti o siluri o altri ordigni di guerra. Sono altresì compresi nella copertura i danni derivanti alle cose od alle persone assicurate da affondamento o da parziali distruzioni operati sulla nave o dalla totale o parziale distruzione dell'aeromobile per ordine dato dal comandante allo scopo di sfuggire alla cattura del nemico.

Art. 2.

La copertura dei rischi di guerra su navi è obbligatoria per tutte le navi iscritte nelle matricole del Regno, dei Possedimenti e dei territori dell'Africa Orientale Italiana e della Libia e per quelle in costruzione nel Regno.

Sono eccettuate dall'assicurazione obbligatoria le navi di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate.

Per le navi requisite o noleggiate dallo Stato, l'assicurazione è sospesa dal momento dell'inizio a quello della cessazione della requisizione o del noleggio.

Art. 3.

Ai fini dell'accertamento dell'esecuzione dell'obbligo di cui al precedente articolo:

a) le Capitanerie di porto danno comunicazione alla Unione Italiana di Riassicurazione dei nomi delle navi per cui all'atto della partenza o all'atto dell'arrivo da un porto di Stato estero, non sia loro esibita la polizza di assicurazione od altro documento equivalente relativo al viaggio che si inizia o che si è compiuto, nonchè dei nomi delle navi in giacenza nei porti del Regno, dell'Africa Orientale Italiana e della Libia;

b) il Ministero delle comunicazioni dà notizia all'Unione Italiana di Riassicurazione delle navi in giacenza nei porti di Stati esteri;

c) i cantieri navali danno comunicazione all'Unione Italiana di Riassicurazione delle costruzioni navali in corso.

Art. 4.

La mancata stipulazione delle assicurazioni obbligatorie previste dalla presente legge, nel termine stabilito dalle polizze, non dà diritto, in caso di sinistro, ad alcun pagamento di indennizzo da parte dello Stato, anche se in applicazione della legge sul risarcimento dei danni di guerra.

Art. 5.

Nei casi in cui le Compagnie o gli Enti di assicurazione non cedano in riassicurazione all'Unione Italiana di Riassicurazione per conto dello Stato, i contratti di assicurazione relativi alla copertura dei rischi di guerra aventi uno degli oggetti preveduti dall'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito, con modificazioni, nella legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725, con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, su proposta del Comitato di vigilanza, è inflitta alle Compagnie o agli Enti stessi una pena pecuniaria non inferiore al doppio del premio percepito o che dovrebbe essere corrisposto dall'assicurato a termini di polizza.

Art. 6.

Per la presentazione e la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti del Ministro per le corporazioni, emanati ai sensi del precedente art. 5 e per l'esecutorietà dei provvedimenti stessi o di quelli definitivi della Corte di appello di Roma, sono applicabili le disposizioni degli articoli 15 e 16 della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761.

Art. 7.

Nel caso di perdita totale, il proprietario della nave soggetta all'obbligo dell'assicurazione si impegna ad impiegare la somma dovutagli, ai sensi del contratto di assicurazione, nella costruzione o nell'acquisto all'estero di navi.

A garanzia dell'obbligo suindicato, all'assicurato sarà corrisposto il 75 per cento della indennità dovutagli, ai sensi del contratto di assicurazione, al netto delle passività ipotecarie e privilegiate, che gravano sulla nave. La parte residuale sarà depositata, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, presso la Cassa depositi e prestiti e lo svincolo totale o parziale di essa è disposto, con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, unicamente per far fronte a pagamenti, per gli scopi indicati nel primo comma, in eccedenza alla somma già corrispostagli all'atto della liquidazione del sinistro.

Le indennità per danni riparabili sono ugualmente depositate in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso la Cassa depositi e prestiti e lo svincolo di esse, totale o parziale, è disposto con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, a riparazioni effettuate.

Il Ministro per le comunicazioni, a suo giudizio insindacabile, potrà consentire in caso di riparazioni, che richiedano spesa notevole, l'anticipo di parte delle indennità fino ad un massimo del 75 per cento della indennità stessa.

Trascorsi tre anni dalla data di liquidazione dell'indennità ed in ogni caso non prima dei tre anni dalla data di cessazione dello stato di guerra, se il proprietario della nave non ha adempiuto agli obblighi previsti dal presente articolo, le indennità depositate presso la Cassa depositi e pretiti, ai sensi del secondo e del terzo comma, o le parti residuali di esse, ove siano stati già disposti svincoli parziali, sono incamerate dal Tesoro dello Stato.

Quando si verifichino speciali circostanze che ritardino la possibilità o la convenienza di provvedere alla costruzione, o agli acquisti di cui al 1° comma del presente articolo, il Ministro per le comunicazioni è autorizzato a disporre, caso per caso, a suo insindacabile giudizio, che i termini indicati nel precedente comma siano prorogati sino ad un massimo di 5 anni.

Qualora la nave totalmente o parzialmente danneggiata risulti inscritta nelle matricole dell'Africa Orientale Italiana o della Libia, i provvedimenti indicati nel presente articolo saranno adottati dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro per le comunicazioni e nei casi previsti nei commi due e tre di concerto anche con il Ministro per le finanze.

Art. 8.

Per i danni e le perdite che danno luogo ad indennizzo a norma del Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725, è esclusa la corresponsione da parte dello Stato a favore dei proprietari delle cose assicurate di altra indennità in applicazione della legge sul risarcimento dei danni di guerra.

Art. 9.

Del Comitato di vigilanza, previsto dall'art. 8 del Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725, sono chiamati a far parte, con voto consultivo, un rappresentante della Corporazione del mare e dell'aria ed un rappresentante della Corporazione della previdenza e del credito, designati dai rispettivi Consigli.

Nei casi di urgenza la designazione è fatta dal Ministro per le corporazioni ed essa è sottoposta a ratifica dei Consigli delle Corporazioni predette.

Art. 10.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad iscrivere in bilancio le somme eventualmente necessarie per far fronte ai pagamenti di indennizzi in eccedenza all'ammontare dei prezzi riscossi in dipendenza sia della gestione prevista dal Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 725, che della gestione attuale, che sarà disciplinata, nei rapporti fra Stato e Compagnie o Enti di assicurazione, con deliberazione del Comitato di vigilanza, da approvarsi dal Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.

Art. 11.

La presente legge, per l'applicazione delle sanzioni previste nell'art. 5, ha vigore dalla data della sua pubblicazione e, per ogni altro effetto, dalla data del 1° ottobre 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI — AMICUCCI — DI REVEL — HOST VENTURI — TERUZZI — GATTI — PUTZOLU

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 maggio 1941-XIX, n. 500.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
1	Ministero — Personale di ruolo — Stipendi e assegni vari continuativi (*Spese fisse*)	14.200.000 —
2	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	120.000 —
3	Spese di manutenzione e di adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	100.000 —
4	Spese per i telegrammi di Stato (*Spesa obbligatoria*)	400.000 —
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli	566.000 —
6	Indennità e spese per ispezioni, missioni e congressi	3.400.000 —
7	Indennità e diarie a membri di consigli, giunte e commissioni di carattere permanente e temporaneo	1.500.000 —
8	Indennità di trasferimento	900.000 —
9	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio — Sussidi ad ex impiegati e ad ex insegnanti e loro famiglie	450.000 —
10	Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie (*Spesa obbligatoria*)	1.046.000 —
11	Spese di liti, risarcimenti e accessori (*Spesa obbligatoria*)	20.700 —
12	Affitto di locali per i servizi dipendenti — Trasporti, provviste di oggetti di cancelleria per le commissioni centrali e per le commissioni di vigilanza negli esami di concorso per tutte le scuole, escluse quelle dell'ordine elementare - Compilazione, stampa e spedizione di temi per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale e tecnica	205.000 —
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
14	Spese casuali	115.000 —
		2[illegible].[illegible]22.70[illegible] —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	DEBITO VITALIZIO.	
15	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	97.000.000 —
16	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardante le pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923-II, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	550.000 —
17	Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (art. 6 del Regio decreto-legge 19 aprile 1923-I, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473 e art. 6 della legge 14 aprile 1927-V, n. 604) (*Spesa obbligatoria*)	170.000 —
18	Contributi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e assicurazione presso l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore del personale delle Regie scuole tecniche e dei Regi istituti tecnici commerciali, industriali e agrari - Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio al personale predetto e alle rispettive famiglie (*Spesa obbligatoria*)	300.000 —
		98.020.000 —
	SPESE PER I REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI E PER LE SCUOLE DELL'ORDINE ELEMENTARE.	
19	Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	60.000.000 —
20	Premi di operosità e di rendimento al personale dei Regi provveditorati agli studi	100.000 —
21	Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi - Stampa dei ruoli dei maestri elementari — Affitto di locali, trasporti e provvista di oggetti di cancelleria per lo svolgimento dei concorsi magistrali	2.000.000 —
22	Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditori agli studi	1.000.000 —
23	Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica e per incarichi o missioni affidate ai direttori didattici governativi	3.187.000 —
24	Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative e contabili ai Regi provveditorati agli studi (articolo 36 del Regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786)	50.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
25	Spese per stipendi ed assegni al personale insegnante nelle scuole dell'ordine elementare — Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiate	1.322.000.000 —
26	Indennità di missione agli insegnanti di Religione delle scuole dell'ordine elementare dipendenti dai Regi provveditorati agli studi di Trento e di Bolzano (art. 6, ultimo comma, del Regio decreto 27 agosto 1932-X, n. 1127).	22.500 —
27	Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi, in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti (*Spesa obbligatoria*)	343.049 —
28	Contributo al Gruppo d'azione per le scuole del popolo di Milano, per le spese postali a carico del Gruppo stesso . .	55.381 —
29	Indennità e spese per le missioni eseguite dal personale medico dell'Amministrazione della sanità pubblica nell'interesse dell'igiene e della assistenza scolastica	4.700 —
30	Indennità alle commissioni giudicatrici e di vigilanza dei concorsi magistrali ed agli incaricati delle funzioni di segreteria di dette commissioni	165.000 —
31	Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare — Indennità e spese per l'esame di abilitazione all'insegnamento in italiano ai maestri alloglotti .	774.000 —
32	Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	96.000 —
33	Assegni di benemerenza agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, ai direttori ed alle direttrici didattiche (articolo 390 del Regio decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297) (*Spese fisse*).	185.816 —
34	Sussidi a direttori didattici e ad insegnanti delle scuole dell'ordine elementare in servizio o cessati dall'ufficio, alle loro vedove, ai loro genitori e agli orfani, compresi i maggiorenni permanentemente inabili a proficuo lavoro . . .	80.000 —
35	Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra	80.000 —
36	Concorso del Ministero nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concesse agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare ed alle loro famiglie	1.500.000 —
37	Visite medico-fiscali agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare	46.900 —
38	Sussidio annuo a favore della fondazione scolastica « Le scuole per i contadini » per l'istituzione di scuole-asilo ed opere integrative della scuola nel Lazio e territori confinanti — Sussidi a favore dei comuni della Lucania impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140).	450.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
39	Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da Comuni e Corpi morali per l'arredamento di scuole dell'ordine elementare — Spese per eventuali acquisti diretti da parte del Ministero	270.000 —
40	Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia — Spese per i corsi di differenziazione didattica	417.000 —
41	Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne — Stipendi e assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*) . .	660.000 —
42	Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, nonchè di quelle dipendenti da Enti morali, destinate alla formazione delle maestre delle scuole materne — Sussidi e contributi per il mantenimento ed il funzionamento delle scuole materne e per promuoverne e diffonderne la istituzione	12.525.000 —
43	Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie ed integrative dell'ordine elementare e ad istituzioni facenti capo ad organizzazioni o ad associazioni che, oltre ai loro scopi specifici, si prefiggono comunque il fine dell'assistenza scolastica; a biblioteche scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche	1.035.000 —
44	Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero — Corsi magistrali speciali indetti da privati con la approvazione del Ministero — Festa degli alberi — Mostre, gare e congressi didattici, riguardanti l'insegnamento elementare, l'educazione infantile, associazioni e scuole di cultura popolare	42.500 —
45	Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole . .	81.750 —
46	Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi di cui all'art. 85 del Testo unico approvato col Regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577	4.460.000 —
47	Spese per l'assistenza educativa agli anormali (Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3126)	221.000 —
		1.411.852.596 —
	Spese per le scuole rurali	
48	Spese per le retribuzioni ed indennità al personale insegnante — Quota a carico dello Stato del contributo al Monte Pensioni	55.013.375 —
49	Spese per i servizi amministrativi e commissioni relative; per il personale non insegnante e per quello direttivo e di vigilanza; per concorsi magistrali e per gli esami; per visite fiscali e indennità di trasferimento ai maestri	4.218.320 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
50	Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico e scolastico, per corsi di cultura e di educazione fisica, per la refezione scolastica, per borse di studio presso scuole agrarie speciali e per ogni altra iniziativa riguardante le scuole rurali	3.200.000 —
51	Fondo destinato alle spese dell'Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta per la gestione delle scuole rurali (art. 14 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 446)	3.982.385 —
52	Fondo costituito con le economie di gestione delle scuole rurali e destinato a contributi per la costruzione di piccoli edifici per le scuole medesime (articolo 7 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 446)	*per memoria*
53	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati dall'Ente Opera Nazionale di assistenza all'Italia redenta, nonchè da enti pubblici e privati, da erogarsi per spese riguardanti le scuole rurali, compresi i corsi di cultura e di educazione fisica per il personale insegnante e direttivo delle scuole medesime (articolo 18 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 446)	*per memoria*
		66.414.080 —
	SPESE PER LA SCUOLA MEDIA.	
54	Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	90.000.000 —
55	Premi ai presidi ed agli insegnanti incaricati della direzione — Rimunerazioni al personale di segreteria e di servizio .	2.500.000 —
56	Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche	10.000 —
57	Spese per gli esami di ammissione	230.000 —
58	Spese di ufficio e di cancelleria	250.000 —
59	Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico e per le biblioteche; per l'acquisto di pubblicazioni, quadri, stampe ed altro per il decoro e l'adornamento dei locali — Spese per manifestazioni culturali varie	700.000 —
60	Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente	20.000 —
61	Sussisi e contributi a scuole medie non Regie — Viaggi didattici — Spese per l'organizzazione di mostre provinciali autorizzate dal Ministero e di mostre nazionali — Spese per l'acquisto e manutenzione d'impianti radio-micro-grammofonici	32.000 —
62	Spese e retribuzioni per le esercitazioni di lavoro — Spese per l'impianto di gabinetti di lavoro e per la costituzione di biblioteche-archivio fornite di fotografie, diagrammi e di quanto occorre ad illustrare l'organizzazione del lavoro e i suoi risultati	7.200.000 —
63	Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie (articolo 22 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899) . .	67.000 —
64	Rimborso ai Regi istituti tecnici aventi autonomia amministrativa delle tasse scolastiche versate allo Stato dagli alunni delle classi preesistenti, trasformate in classi di scuola media ai sensi della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899 . .	1.500.000 —
		102.509.000 —
	SPESE PER L'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE.	
65	Stipendi ed assegni al personale di ruolo — Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*).	212.000.000 —
66	Personale — Rimunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni e agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nel coadiuvare i presidi degli istituti medi di secondo grado nelle mansioni d'ufficio	90.000 —
67	Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale	7.350.000 —
68	Premi di operosità e di rendimento ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale .	50.000 —
69	Spese di ufficio, di cancelleria, per fornitura e manutenzione di mobili e suppellettili e per trasporti e facchinaggi — Spese per fitti, adattamento e riparazioni di locali occorrenti per uffici ed istituti — Imposta sui fabbricati per il Regio liceo « Genovesi » di Napoli e per il Regio istituto magistrale « Pimentel Fonseca » di Napoli	78.900 —
70	Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e le biblioteche — Spese per l'acquisto di pubblicazioni da distribuirsi ai Regi licei scientifici — Spese per l'acquisto di quadri, stampe ed altro per l'adornamento ed il decoro, a fine educativo, dei locali scolastici — Spese per le esercitazioni pratiche e per proiezioni luminose di carattere didattico e scientifico — Altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti o dipendenti da speciali disposizioni	1.900.000 —
71	Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente	140.000 —
72	Fondazioni scolastiche e lasciti a vantaggio dell'istruzione classica, scientifica e magistrale — Assegni per posti di studio liceali	31.840 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
73	Sussidi, contributi ed assegni fissi a istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e spese per viaggi didattici — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori delle scuole degli ordini medio e superiore	273.000 —
74	Borse di studio da assegnare ad alunni maschi che frequentino i Regi istituti magistrali (articolo 7 della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1272 e Regio decreto 18 luglio 1932-X, n. 1067)	233.000 —
		222.146.740 —
	Spese per l'educazione fisica e giovanile.	
75	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse	59.500 —
76	Contributo dello Stato a favore della Gioventù Italiana del Littorio per l'educazione fisica degli alunni delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale (Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 288, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 641 e Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566, e articolo 5 del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 142, convertito nella legge 4 giugno 1938-XVI n. 792)	8.414.722,26
77	Sovvenzione alla Gioventù Italiana del Littorio per le navi scuole marinaretti	153.000 —
		8.627.222,26
	Spese per gli Istituti di educazione.	
78	Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	9.000.000 —
79	Assegni fissi, sussidi e contributi ad istituti di educazione	1.592.500 —
80	Convitti nazionali ed educandati femminili - Aiuti e sussidi per i lavori di manutenzione dei locali	435.000 —
81	Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educandati femminili ed in altri istituti di educazione	3.450.750 —
82	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per le alunne di istituti educativi femminili	178.000 —
		14.656.250 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Spese per gli Istituti dei sordomuti e dei ciechi.	
83	Regi istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo « G. Cardano », per i maestri dei sordomuti - Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze (*Spese fisse*)	940.000 —
4	Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Contributo e sussidi	80.000 —
85	Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento - Contributo per l'istruzione ed educazione dei sordomuti e dei ciechi soggetti all'obbligo scolastico - Spese per il miglioramento dei locali, degli arredi scolastici e del materiale didattico - Sussidi e spese varie	2.130.000 —
		3.150.000 —
	Spese per l'istruzione tecnica e per l'istruzione secondaria di avviamento professionale.	
86	Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, assegni e retribuzioni al personale (*Spese fisse*)	5.270.000 —
87	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie scuole e di Regi istituti tecnici agrari — Spese per il funzionamento e per i servizi speciali dei Regi istituti tecnici agrari — Posti e borse di studio e di tirocinio pratico all'interno e all'estero — Sussidi ad allievi bisognosi — Acquisto di pubblicazioni agrarie — Concorso per il mantenimento del Comitato nazionale della stampa agricola italiana	8.000.000 —
88	Quota annua di adesione all'Ufficio internazionale per l'insegnamento agrario e contributo all'Ufficio internazionale dell'insegnamento tecnico	38.000 —
89	Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 (*Spese fisse*)	48.000.000 —
90	Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 - Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche e dei gabinetti scientifici e nella coadiuzione dei presidi nelle mansioni di ufficio - Spese per l'incremento della cultura nazionale nelle provincie redente - Viaggi didattici	84.000 —
91	Spese per gli esami di abilitazione tecnica	3.420.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
92	Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 - Premi di operosità ai segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica . .	10.000 —
93	Spese, concorsi e sussidi per le Regie scuole e gli istituti agrari liberi	1.733.800 —
94	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici industriali, compresi quelli ad indirizzo minerario, di Regie scuole tecniche industriali, di Regie scuole professionali femminili e di altre Regie scuole e Regi istituti di istruzione tecnica ad indirizzo industriale, per arredamenti ed impianti, per corsi speciali e classi aggiunte, sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; borse di perfezionamento tecnico industriale all'interno ed all'estero; concorsi per i viaggi didattici, acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e concessioni di premi a favore dell'insegnamento professionale	64.000.000 —
95	Contributo all'Ente nazionale per l'educazione marinara, per le spese di funzionamento dello stesso Ente e delle scuole dipendenti	1.900.000 —
96	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini; contributi per il mantenimento di corsi per maestranze	1.900.000 —
97	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti tecnici commerciali e di Regie scuole tecniche ad indirizzo commerciale, per l'arredamento ed impianti, corsi speciali e classi aggiunte, viaggi didattici, acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie, e per concessioni di premi nell'interesse dell'insegnamento commerciale	31.800.000 —
98	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	351.600 —
99	Contributi dei comuni e delle provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, il cui onere è stato trasferito a carico dello Stato, per effetto delle disposizioni del Testo unico sulla finanza locale, approvato con il Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175	4.234.140 —
100	Personale dei Regi istituti tecnici nautici di cui al Regio decreto 31 agosto 1928-VI, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 - Stipendi ed assegni continuativi (*Spese fisse*)	4.560.000 —
101	Regi istituti tecnici nautici — Contributi e sussidi per il mantenimento di corsi inferiori e di istituti completi, per arredamenti ed impianti, per corsi speciali e classi collaterali, sussidi e premi di incoraggiamento a favore di alunni, borse di studio, acquisto di pubblicazioni e riviste — Iniziative varie nell'interesse dell'istruzione nautica — Spese per viaggi didattici ed esercitazioni pratiche — Viaggi premio — Retribuzioni per incarichi speciali	3.051.300 —
102	Regi istituti tecnici nautici di cui al Regio decreto 31 agosto 1928-VI, n. 2111, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 — Sussidi, borse di studio, premi a favore di alunni — Contributi per iniziative varie nell'interesse dell'istruzione nautica — Spese per viaggi didattici e per esercitazioni pratiche — Viaggi premio — Retribuzioni per incarichi speciali	300.000 —
103	Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi e assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (*Spese fisse*)	142.000.000 —
104	Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio	50.000 —
105	Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, scientifico e di pubblicazioni - Altre spese inerenti ai fini così delle scuole come dei corsi o dipendenti da speciali disposizioni - Viaggi didattici e spese varie per l'incremento della cultura nazionale nelle nuove provincie - Scuole e corsi secondari di avviamento professionale liberi e istituzioni affini - Sussidi e incoraggiamenti	3.428.000 —
106	Spese per le esercitazioni pratiche e di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale (Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 288, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 641)	2.750.000 —
107	Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, impianto e funzionamento di laboratori e uffici modello nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale	2.800.000 —
108	Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale	578.900 —
109	Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore degli istruttori pratici non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale a tipo industriale maschile (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
110	Spese per visite mediche da praticarsi, ai fini dell'orientamento professionale, agli alunni dei Regi istituti d'istruzione media tecnica e delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale	350.000 —
		330.709.740 —
	Spese per le Università e per gli Istituti dell'ordine universitario.	
111	Personale di ruolo — Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	75.187.500 —
112	Spese per il funzionamento dei Regi Osservatori, della Regia scuola normale superiore «Collegio universitario di Pisa», dell'Erbario coloniale di Firenze e della Regia scuola di ostetricia di Trieste e di Istituti e Corpi scientifici — Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, del Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma, della Stazione sperimentale per le radiocomunicazioni, del Regio istituto nazionale di ottica e della Commissione centrale per l'esame delle invenzioni	1.702.000 —
113	Contributo nelle spese di funzionamento degli istituti italo-germanici in Roma ed a Colonia (Regio decreto-legge 26 marzo 1931-IX, n. 391, convertito nella legge 12 giugno 1931-IX, n. 931)	200.000 —
114	Contributo per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris» in Torino (articolo 4 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1691, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 762)	2.295.000 —
115	Sussidi ed incoraggiamenti ad istituti universitari d'istruzione commerciale e ad altri istituti o corpi scientifici	426.500 —
116	Contributi a favore delle Regie Università e dei Regi Istituti dell'ordine universitario - Acquisto di pubblicazioni, riviste, materiale didattico e scientifico - Altre spese in servizio degli istitut.	45.625.427 —
117	Assegni fissi ad Istituti dell'ordine universitario e legato Filippo Barker-Webb a favore della Regia Università di Firenze - Contributo dello Stato alla Regia Università per stranieri di Perugia per corsi di letteratura e cultura italiana	571.700 —
118	Contributo per il funzionamento della Regia Commissione geodetica italiana sia per i lavori svolti nel territorio italiano, sia in concorso con Stati esteri	45.000 —
119	Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico o per contribuire, anche in concorso con Enti o privati, al migliore assetto scientifico e didattico delle facoltà o scuole e dei rispettivi istituti scientifici (articolo 117 del Regio decreto 30 settembre 1923-I, n. 2102, e art. 12 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924-III, n. 1851, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562)	1.700.000 —
120	Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, premi, medaglie, sussidi ed assegni per studi universitari e per il perfezionamento all'interno e all'estero Viaggi all'interno ed all'estero in servizio dell'istruzione universitaria	930.000,40
121	Somma corrispondente ai proventi dei contributi di cui all'articolo 4 del Regio decreto 5 giugno 1932-X, n. 1003, da erogarsi dal Comitato centrale per le Opere universitarie, per i fini indicati nell'articolo 8 del decreto medesimo	*per memoria*
122	Spese per i corsi speciali di storia militare e di cultura scientifica relativa alla tecnica militare, presso istituti d'istruzione universitaria (Regio decreto 7 agosto 1925-III, n. 1615)	68.000 —
123	Spese per lo scambio di professori di Università e di Istituti nazionali con professori di paesi esteri e per assegni a professori e studiosi incaricati di missioni culturali all'estero (Regio decreto-legge 28 agosto 1931-IX, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932-X, n. 812) - Indennità e spese varie per l'invio di professori presso le Reali Università Ungheresi	292.800 —
124	Contributo a favore dell'Istituto italiano di studi legislativi in Roma (legge 22 giugno 1939-XVII, n. 992)	350.000 —
		129.394.827,40
	Spese per le Accademie e le Biblioteche.	
125	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche (*Spese fisse*)	6.800.000 —
126	Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche — Spese per gli uffici, per i locali e per le mostre bibliografiche — Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche — Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere — Scambi internazionali — Spese per il funzionamento della biblioteca del Ministero e del Regio istituto di patologia del libro	6.460.000 —
127	Contributo per le spese di funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche (articolo 1 del Regio decreto-legge 3 agosto 1934-XII, n. 1554, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 530)	30.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
128	Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio e per provvidenze necessarie ad impedire il deterioramento del materiale stesso — Spese e incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio — Espropriazioni, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso o raro, ed esercizio, da parte del Governo, del diritto di prelazione, giusta l'articolo 6 della legge 20 giugno 1909, n. 364, o del diritto di acquisto della cosa denunciata per l'esportazione, giusta l'articolo 9 della legge medesima .	185.000 —
129	Assegni a biblioteche non governative — Assegno per la pubblicazione della «Rivista zoologica» e per la biblioteca della Stazione zoologica (Acquario) di Napoli — Assegno alla biblioteca nazionale Braidense di Milano per la somma corrispondente alla rendita del legato Crespi Edoardo . .	850.000 —
130	Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari e ad enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse e la diffusione del libro — Spese per i corsi di preparazione per il personale addetto alle biblioteche popolari	88.000 —
131	Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, alle Società e agli Enti culturali — Giunta centrale per gli studi storici — Regio istituto storico italiano per il medioevo e Scuola nazionale di studi medioevali — Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e Scuola di storia moderna e contemporanea — Deputazioni e Società di storia patria — Consiglio Nazionale delle Accademie — Spese inerenti ai fini dei detti Istituti	1.575.000 —
132	Contributo a favore del Regio istituto italiano per la storia antica (leggi 2 aprile 1936-XIV, n. 628 e 30 novembre 1939-XVIII, n. 1974)	100.000 —
133	Contributo a favore del Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano, per il funzionamento del Museo centrale del Risorgimento (Regio decreto-legge 13 dicembre 1934-XIII, n. 2070, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 615, e Regio decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1068)	150.000 —
134	Contributo a favore dell'Istituto di studi garibaldini in Roma (legge 27 gennaio 1939-XVII, n. 268)	100.000 —
135	Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia	5.088.300 —
136	Contributo alla Reale Accademia d'Italia per la esecuzione di lavori bibliografici (Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 286, convertito nella legge 2 aprile 1936-XIV, n. 652) . .	25.000 —
137	Contributo a favore dell'Istituto di studi romani in Roma (Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 329, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739)	400.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
138	Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni e concorsi a premi fra i presidi e professori di scuole degli ordini medio e superiori e gli aiuti ed assistenti di Università ed istituti universitari	150.130 —
139	Premi di incoraggiamento ad autori, ad enti e ad istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la cultura e l'industria (Regio decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 1306, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1157)	550.000 —
		22.551.430 —
	SPESE PER LE ARTI.	
140	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti — Accademie di Belle Arti e Licei artistici — Conservatori di musica — Accademia d'arte drammatica con annessa Scuola di danza — Opificio delle pietre dure — Calcografia — Gabinetto fotografico nazionale — Personale di ruolo — Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche — Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie: compensi e indennità a maestri d'arte, ad aiuti ed assistenti (*Spese fisse*)	27.000.000 —
141	Indennità alle commissioni per gli esami di idoneità, promozione, maturità e licenza negli istituti di istruzione artistica .	125.000 —
142	Accademie di Belle Arti e Licei artistici — Conservatori di musica — Fitto e manutenzione di locali — Spese per stampati, cancelleria e varie d'ufficio — Acquisto e conservazione di mobili e del materiale artistico e didattico — Spese inerenti ai fini dei singoli istituti	1.437.500 —
143	Acquisti di partiture, di carta da musica, noleggi di strumenti, affitto di locali, trasporti, provvista di oggetti di cancelleria per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi conservatori di musica, delle Regie Accademie di Belle Arti e dei Regi licei artistici — Stampa e spedizioni dei temi — Retribuzioni alle commissioni di vigilanza agli esami dei detti concorsi	30.000 —
144	Regia Accademia d'arte drammatica in Roma con annessa Scuola di danza — Retribuzioni per gli incarichi d'insegnamento della regia e della recitazione nella Regia Accademia e per gli incarichi di tutti gli insegnamenti della Scuola di danza e del relativo corso di perfezionamento — Borse di studio — Spese per il funzionamento dell'Accademia e della Scuola di danza (Regio decreto-legge 1° luglio 1937-XVI, n. 1369, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2346 e legge 22 febbraio 1940-XVIII, n. 165)	652.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
145	Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte e di istituti superiori per le industrie artistiche - Contributi ordinari e straordinari per il mantenimento degli istituti e scuole industriali aventi finalità prevalentemente artistica, trasferiti al Ministero dell'educazione nazionale in adempimento del Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3127 - Sussidi per arredamenti ed impianti - Concorsi per viaggi d'istruzione di insegnanti e di alunni - Mostre didattiche, premi ad alunni, medaglie di merito - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni di educazione tecnica industriale con finalità prevalentemente artistica - Contributi da corrispondere all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale . .	12.200.000 —
146	Spese per sovvenzioni a teatri e rappresentazioni drammatiche, per la tutela e l'incremento dell'arte drammatica, lirica e cinematografica; per aiuti ad Enti ed istituti musicali non governativi e a società promotrici di arte musicale; per premi di incoraggiamento a cultori di discipline musicali ed artistiche; per concorsi a mostre di musica; per viaggi didattici di alunni delle Regie Accademie di Belle Arti e dei Regi Conservatori di musica; per lo scambio di alunni di istituti di istruzione artistica con alunni di paesi esteri . . .	1.200.000 —
147	Arte contemporanea — Spese per acquisti di opere d'arte e per il loro collocamento; per premi di incoraggiamento ad artisti; per borse di perfezionamento; per il pensionato artistico; per contributi a mostre, esposizioni e raccolte pubbliche; per aiuti ad istituzioni, fondazioni, enti e comitati; per la vigilanza su esposizioni nel Regno e all'estero, sull'industria artistica e artigianato, sull'attività edilizia e degli artisti viventi; per studi e ricerche sull'urbanistica; per sovvenzioni e pubblicazioni sull'arte e sugli artisti contemporanei; per spese per la istituzione e il funzionamento dell'archivio biografico e iconografico dell'arte contemporanea; per spese per l'organizzazione di concorsi per la progettazione e l'esecuzione di opere d'arte	1.000.000 —
148	Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, comuni ed associazioni per l'incremento e l'insegnamento delle belle arti e della musica	331.370 —
149	Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli istituti d'istruzione artistica . . .	340.000 —
150	Soprintendenze alle antichità ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti — Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali — Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, di materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica — Spese per la loro conservazione	432.282 —
151	Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata — Sussidi a musei e pinacoteche non governative	374.973 —
152	Scavi — Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti — Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati — Esplorazioni archeologiche all'estero — Pubblicazione delle « Notizie degli scavi » ed acquisto di opere scientifiche — Rilievi, piante, disegni — Sussidi per scavi non governativi .	740.313 —
153	Spese per la Scuola archeologica italiana in Atene — Spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia	300.500 —
154	Monumenti — Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti — Assegno fisso per il monumentale Duomo di Milano . .	1.234.000 —
155	Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti — Spese per la manutenzione e la custodia del monumento di Calatafimi e della tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera — Assegno per il sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello — Spese per il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo in Roma — Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici e raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri	2.067.493 —
156	Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, retrocessi al Demanio dello Stato, ed assegnati al Ministero della educazione nazionale, per il soggiorno nei Palazzi e Ville Reali delle Loro Maestà e dei Reali Principi, nonchè per il pagamento dei canoni dovuti per l'uso dei palchi di Corte e delle spese per la manutenzione del Castello di Miramare	3.200.000 —
157	Regio opificio delle pietre dure in Firenze, Regia calcografia e Regio gabinetto fotografico nazionale in Roma — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali — Spese per la lavorazione delle pietre dure, per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione	100.000 —
158	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma — Manutenzione e adattamento dei locali — Acquisti di opere d'arte dell'800 e spese per il loro collocamento — Regia galleria d'arte moderna in Firenze — Contributo dello Stato da devolversi in acquisti di opere d'arte di artisti nazionali e stranieri — Spese inerenti alle predette Gallerie e alle annesse biblioteche, alla conservazione e restauro delle opere . . .	150.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
159	**Contributo dello Stato all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia esposizione internazionale d'arte », per l'organizzazione delle sue manifestazioni (Regio decreto 11 novembre 1938-XVII, n. 1844)**	400.000 —
160	Contributo a favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano - Rata annuale ai sensi dell'art. 1 dei Regi decreti 14 gennaio 1935-XIII, n. 178, e 7 giugno 1938-XVI, n. 857)	200.000 —
161	Fondo destinato alle spese per il funzionamento dell'Istituto centrale del restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale (articolo 8, lettera *a*) della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1240)	235.000 —
162	Quota del venti per cento dei proventi dei restauri eseguiti dal Regio istituto centrale del restauro per conto di privati e di Enti diversi dallo Stato e altri proventi eventuali da destinare alle spese per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto medesimo (articoli 7 e 8 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1240)	*per memoria*
163	Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti — Spese alle quali si provvedeva con i proventi di cui alla legge 27 maggio 1875, n. 2554	2.503.250 —
164	Quota del cinque per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi di antichità dello Stato, da assegnarsi a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale fascista delle belle arti (articolo 3 del Regio decreto-legge 16 marzo 1933-XI, n. 344, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 826 e Regio decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1216)	*per memoria*
165	Acquisto di cose d'arte antica, medioevale e moderna e spese per l'incremento di collezioni artistiche statali da sostenersi con la rendita del legato « Enrichetta Hertz »	395.309 —
166	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte — Materiale scientifico sussidiario per il catalogo — Regio gabinetto fotografico nazionale — Spese per la riproduzione fotografica di cose d'arte e per il relativo archivio	206.000 —
167	Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, nelle gallerie, negli scavi di antichità e nei monumenti — Compensi per indicazioni e rinvenimento di oggetti d'arte	300.000 —
168	Paghe, mercedi, indennità ed aggiunta di famiglia al personale salariato (operai, custodi straordinari e giardinieri) in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità - Contributo dello Stato per il trattamento di infermità al personale salariato ai sensi del Regio decreto-legge 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 - Visite medico-fiscali al suddetto personale	9.451.500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
169	Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione	*per memoria*
170	Spese per fitti di locali, di ufficio e di cancelleria, per forniture e manutenzione di mobili e suppellettili, di trasporti e facchinaggi degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti (esclusi gli istituti d'istruzione artistica)	1.150.000 —
171	Spese per la manutenzione e il funzionamento di un'autovettura per i servizi tecnici demandati alle Regie Soprintendenze ai monumenti, alle antichità e gallerie di Roma	22.000 —
172	Contributi eventuali ai proprietari di aree fabbricabili colpite da divieto assoluto di costruzione e spese inerenti alla protezione delle cose e località di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, comprese quelle per commissioni, missioni e sopraluoghi ed esclusi i premi di operosità e di rendimento (articolo 16 della citata legge)	*per memoria*
		68.678.490 —
	Spese diverse.	
173	Contributo governativo per il funzionamento della scuola dell'ordine elementare e del corso complementare d'insegnamento professionale marittimo già a bordo della nave « Caracciolo » radiata dai ruoli del Regio naviglio (art. 7 della legge 13 luglio 1911, n. 724)	15.000 —
174	Spese per l'esecuzione e pubblicazione di statistiche concernenti i servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale	*per memoria*
175	Retribuzioni, rimborsi e indennità spettanti, ai sensi del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2271, modificato col Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 14, ai docenti di cultura militare e retribuzioni, rimborsi ed indennità spettanti ai docenti di puericultura nelle scuole medie, ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1273	4.800.000 —
176	Borse di studio costituite con l'annua rendita del lascito « Cesare Tarabini »	5.260 —
177	Assegnazione corrispondente alle quote dei proventi ed agli eventuali contributi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e all'ultimo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 288, destinati alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
178	Sussidi in caso di parto o di aborto alle insegnanti e alle impiegate non di ruolo delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione di ogni ordine e grado (art. 29, lettera *c*) del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1).	300.000 —
		5.120.260 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	SPESE GENERALI.	
179	Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*)	8.500 —
180	Retribuzioni al personale straordinario, avventizio e con contratto a termine, presso l'Amministrazione centrale e presso gli uffici ed istituti dipendenti dal Ministero	41.900 —
181	Indennità mensile al personale straordinario, avventizio od assimilato, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni (*Spese fisse*)	17.000.000 —
		17.050.400 —
	SPESE PER LE SCUOLE DELL'ORDINE ELEMENTARE.	
182	Indennità mensile dovuta al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, giusta le disposizioni del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni	63.000.000 —
183	Contributo a favore dell'Istituto superiore di studi corporativi del lavoro e della previdenza, sezione per l'insegnamento della cooperazione, della mutualità, dell'economia corporativa, del diritto pubblico fascista, della previdenza e dell'igiene sociale	21.250 —
184	Somma da rimborsare all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per l'ammontare delle pensioni a favore dei maestri elementari del cessato regime austro-ungarico, in corso al 1° luglio 1924-II e per la parte delle pensioni liquidate e da liquidare posteriormente al personale stesso, in ragione del tempo di servizio utile prestato fino al 1° luglio predetto	1.500.000 —
		64.521.250 —
	SPESE PER GLI ISTITUTI DI EDUCAZIONE.	
185	Sussidio all'Istituto universitario pareggiato di magistero annesso all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli	7.650 —
186	Posti gratuiti straordinari negli istituti di educazione	60.000 —
		67.650 —
	SPESE PER L'ISTRUZIONE TECNICA.	
187	Contributi, concorsi e sussidi per impianto e arredamento di istituti e scuole commerciali	25.000 —
188	Contributi dello Stato al Consorzio per il Regio istituto tecnico industriale di Terni e Regie scuole annesse per le spese di costruzione dell'edificio da adibirsi a sede del predetto Regio istituto con annesse Regia scuola tecnica industriale e Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale (seconda delle sei rate di cui alla legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 712)	1.000.000 —
		1.025.000 —
	SPESE PER LE UNIVERSITÀ E GLI ISTITUTI DELL'ORDINE UNIVERSITARIO.	
189	Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli Osservatori astronomici e gli altri Istituti universitari con ordinamento speciale	76.500 —
190	Annualità, comprensiva della quota di capitale e interessi, dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle somme anticipate al Consorzio per l'assetto edilizio della Regia Università di Roma ai fini per cui il Consorzio stesso è stato costituito (ultima delle dieci annualità stabilite dall'articolo 3 della legge 5 giugno 1932-X, n. 607)	8.757.009 —
191	Contributo straordinario all'Amministrazione provinciale di Sassari per il mantenimento della locale Regia Università (ottava delle dieci rate stabilite dall'art. 6 del Regio decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 49)	270.000 —
192	Contributo dello Stato per le spese di completamento dell'assetto edilizio della Regia Università e dei Regi istituti universitari di Bologna (ultima delle quattro rate di cui al Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 852, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 286)	1.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
193	**Assegnazione straordinaria per la costruzione delle sedi per le cliniche chirurgica ed ostetrico-ginecologica della Regia Università di Genova (ultima delle quattro rate di cui al Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 286 ed ultima delle quattro rate di cui alla legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1013)** . . .	2.250.000 —
194	Fondo corrispondente ai versamenti effettuati, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1114, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 226, per integrare i bilanci delle Regie Università e dei Regi Istituti universitari	*per memoria*
		12.853.509 —
	SPESE PER LE ACCADEMIE E LE BIBLIOTECHE.	
195	**Contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di cultura fascista in Roma (Regio decreto-legge 20 gennaio 1927-V, n. 71, convertito nella legge 19 maggio 1927-V, n. 775 e Regio decreto 14 settembre 1939-XVII, n. 1482)**	100.000 —
196	**Assegnazione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci**	30.000 —
197	**Contributi straordinari per il funzionamento delle Accademie** .	400.000 —
198	**Contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'edizione nazionale dei classici greci e latini**	50.000 —
		580.000 —
	SPESE PER LE ARTI.	
199	**Stipendi, retribuzioni ed assegni varii dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dell'educazione nazionale con l'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1920, n. 641 (*Spese fisse*).** . . .	350.000 —
	SPESE DIVERSE.	
200	**Annualità dovuta all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000 concesso dall'Istituto medesimo, ai sensi del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XIII, n. 1652, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2147 (quattordicesima delle venticinque annualità fissate dall'art. 5 del Regio decreto 11 ottobre 1928-VI, n. 2227)** . .	1.508.382,40
201	Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000 concesso dal Monte stesso ai sensi del Regio decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1652, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2147 (undicesima delle venti annualità fissate all'art. 5 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1215, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1584)	1.873.091,20
202	Annualità dovuta al Banco di Napoli ad estinzione del mutuo di lire 20.000.000 concesso dal Banco stesso, ai sensi dell'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 novembre 1927-XVI, numero 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2495 (quinta delle venti annualità)	1.585.277,74
203	Quota di annualità per l'estinzione del mutuo contratto dal Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma per la costruzione e l'arredamento della sede dell'Istituto di bonifica umana ed ortogenesi della razza (art. 3 del Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 1123, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 345, quarta delle trenta annualità) .	229.355 —
204	Contributo dello Stato a favore della Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica (quarta delle 10 rate di cui all'articolo 2 lettera *e*) del Regio decreto-legge 30 settembre 1938-XVI, n. 1780, convertito nella legge 16 gennaio 1939-XVII, n. 238)	2.000.000 —
		7.196.106,34

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	23.022.700 —
	Debito vitalizio	98.020.000 —
	Spese per i Regi provveditorati agli studi e per le scuole dell'ordine elementare	1.411.852.596 —
	Spese per le scuole rurali	66.414.080 —
	Spese per la scuola media	102.509.000 —
	Spese per l'istruzione classica, scientifica e magistrale	222.146.740 —
	Spese per l'educazione fisica e giovanile	8.627.222, 26
	Spese per gli istituti di educazione	14.656.250 —
	Spese per gli istituti dei sordo-muti e dei ciechi	3.150.000 —
	Spese per l'istruzione tecnica e per l'istruzione secondaria di avviamento professionale	330.709.740 —
	Spese per le Università e per gli Istituti dell'ordine universitario	129.394.827, 40
	Spese per le accademie e le biblioteche	22.551.430 —
	Spese per le arti	68.678.490 —
	Spese diverse	5.120.260 —
	Totale della Categoria I della parte ordinaria	2.506.853.335, 66
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	17.050.400 —
	Spese per le scuole dell'ordine elementare	64.521.250 —
	Spese per gli istituti di educazione	67.650 —
	Spese per l'istruzione tecnica	1.025.000 —
	Spese per le Università e per gli Istituti dell'ordine universitario	12.853.509 —
	Spese per le accademie e le biblioteche	580.000 —
	Spese per le arti	350.000 —
	Spese diverse	7.196.106, 34
	Totale del Titolo II (Parte straordinaria)	103.643.915, 34
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie	2.610.497.251 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE	
	Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria)	2.610.497.251 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 19 maggio 1941-XIX, n. 501.

Determinazione della facoltà concessa al Governo del Re Imperatore dalle leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la riforma dei Codici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'autorizzazione accordata al Governo del Re Imperatore con le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, per la pubblicazione dei nuovi Codici deve intendersi nel senso di disciplinare nei nuovi testi legislativi, non solo le materie contenute nei preesistenti Codici civile, di commercio e della marina mercantile, ma anche tutte le materie connesse coi Codici stessi e regolate nelle leggi ad essi attinenti, comprese quelle riguardanti la navigazione interna ed aerea, con facoltà di procedere ad una più organica sistemazione delle materie anzidette, sia dando ai nuovi Codici contenuto e denominazione diversi, sia disciplinando particolari istituti in leggi distinte.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 19 maggio 1941-XIX, n. 502.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938-XVI al 30 giugno 1939-XVII.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1938-39.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	30.591.835.102,67
delle quali furono riscosse	»	28.088.459.091,04
e rimasero da riscuotere	L.	2.503.376.011,63

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	42.627.136.060,65
delle quali furono pagate	»	32.965.108.781,07
e rimasero da pagare	L.	9.662.027.279,58

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1938-39 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata		L.	27.575.623.341,91
Spesa		»	39.853.393.502,72
Disavanzo effettivo	—	L.	12.277.770.160,81

Movimento di capitali:

Entrata		L.	3.016.211.760,76
Spesa		»	2.773.742.557,93
Avanzo per movimento di capitali	+	L.	242.469.202,83

Riepilogo generale:

Entrata		L.	30.591.835.102,67
Spesa		»	42.627.136.060,65
Disavanzo finale	—	L.	12.035.300.957,98

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1937-38 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	5.351.498.974,24
delle quali furono riscosse	»	2.913.137.123,27
e rimasero da riscuotere	L.	2.438.361.850,97

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	12.326.663.825,80
delle quali furono pagate	»	8.350.288.627,33
e rimasero da pagare	L.	3.976.375.198,47

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1938-39.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-1939 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1938-39 (art. 1)	L.	2.503.376.011,63
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)	»	2.438.361.850,97
Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna *s* del riassunto generale)	»	570.670.004,58
Residui attivi al 30 giugno 1938	L.	5.512.407.867,18

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-39 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1938-39 (art. 2)	L.	9.662.027.279,58
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)	»	3.976.375.198,47
Residui passivi al 30 giugno 1939	L.	13.638.402.478,05

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

È accertato nella somma di L. 54.295.051.275,38 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1938-39, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1938-1939			L.	30.591.835.102,67
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1937-38, cioè:				
Accertati:				
al 1° luglio 1938	L.	12.652.152.252,69		
al 30 giugno 1939	»	12.326.663.825,80		
			»	325.488.426,89
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1939			»	54.295.051.275,38
			L.	85.212.374.804,94

Passività:

Disavanzo finanziario al 1° luglio 1938			L.	42.368.897.816,53
Spese dell'esercizio finanziario 1938-39			»	42.627.136.060,65
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1937-38, cioè:				
Accertati:				
al 1° luglio 1938	L.	5.567.839.187,80		
al 30 giugno 1939	»	5.351.498.974,24		
			»	216.340.213,56
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale			»	714,20
			L.	85.212.374.804,94

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di L. 714,20 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1938-39, ai tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827.

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE SPECIALI.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in	L.	1.110.398.036,19
delle quali furono riscosse	»	1.102.948.965,66
e rimasero da riscuotere	L.	7.449.070,53

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	1.110.398.036,19
delle quali furono pagate	»	869.246.607,99
e rimasero da pagare	L.	241.151.428,20

Art. 12.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate in	L.	57.694.395,81
delle quali furono riscosse	»	57.412.708,42
e rimasero da riscuotere	L.	281.687,39

Art. 13.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate in	L.	190.750.441,23
delle quali furono pagate	»	178.299.067,76
e rimasero da pagare	L.	12.451.373,47

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-1939, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza

propria dell'esercizio finanziario 1938-1939 (art. 10)	L.	7.449.070,53
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12)	»	281.687,39
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	36.193.972,97
Residui attivi al 30 giugno 1939	L.	43.924.730,89

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-1939, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1938-39 (articolo 11)	L.	241.151.428,20
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13)	»	12.451.373,47
Residui passivi al 30 giugno 1939	L.	253.602.801,67

Art. 16.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1938-39, risulta come appresso:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1938	L.	4.277,10
Entrate dell'esercizio 1938-39	»	1.110.398.036,19
Pareggio nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1937-38	»	—
	L.	1.110.402.313,29

Passività:

Spese dell'esercizio 1938-39	L.	1.110.398.036,19
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1937-38, cioè: Accertati:		
al 1° luglio 1938 . . L. 190.746.164,13		
al 30 giugno 1939 . » 190.750.441,23	»	4.277,10
	L.	1.110.402.313,29

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1938-1939, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in	L.	35.588.704,11
delle quali furono riscosse	»	25.494.143,64
e rimasero da riscuotere	L.	10.094.560,47

Art. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	32.576.467,92
delle quali furono pagate	»	15.235.263,63
e rimasero da pagare	L.	17.341.204,29

Art. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-1938 restano determinate in	L.	19.899.371,85
delle quali furono riscosse	»	11.353.652,87
e rimasero da riscuotere	L.	8.545.718,98

Art. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1937-38, restano determinate in	L.	39.384.767 —
delle quali furono pagate	»	16.672.826,25
e rimasero da pagare	L.	22.711.940,75

Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1938-39 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1938-1939 (art. 17)	L.	10.094.560,47
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 19)	»	8.545.718,98
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	985,50
Residui attivi al 30 giugno 1939	L.	18.641.264,95

Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-39 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1938-39 (art. 18)	L.	17.341.204,29
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 20)	»	22.711.940,75
Residui passivi al 30 giugno 1939	L.	40.053.145,04

Art. 23.

È accertata nella somma di L. 15.107.080,01 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio 1938-39, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1938-1939			L.	35.588.704,11
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1937-38:				
Accertati:				
al 1° luglio 1938	L.	39.485.861,33		
al 30 giugno 1939	»	39.384.767 —		
			»	101.094,33
Differenza passiva al 30 giugno 1939			»	15.107.080,01
			L.	50.796.878,45

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1938			L.	18.198.245,53
Spese dell'esercizio finanziario 1938-39			»	32.576.467,92
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1937-38:				
Accertati:				
al 1° luglio 1938	L.	19.921.536,85		
al 30 giugno 1939	»	19.899.371,85		
			»	22.165 —
			L.	50.796.878,45

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in	L.	89.158.692,45
delle quali furono riscosse	»	88.511.285,89
e rimasero da riscuotere	L.	647.406,56

Art. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1938-1939 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	89.630.182,53
delle quali furono pagate	»	81.979.422,17
e rimasero da pagare	L.	7.650.760,36

Art. 26.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate in	L.	12.722.063,11
delle quali furono riscosse	»	2.245.422,51
e rimasero da riscuotere	L.	10.476.640,60

Art. 27.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate in	L.	12.457.905,62
delle quali furono pagate	»	9.318.653,14
e rimasero da pagare	L.	3.139.252,48

Art. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-1939 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1938-1939 (articolo 24)	L.	647.406,56
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26)	»	10.476.640,60
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata)	»	4.810,87
Residui attivi al 30 giugno 1939	L.	11.128.858,03

Art. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-39, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1938-39 (articolo 25)	L.	7.650.760,36
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	»	3.139.252,48
Residui passivi al 30 giugno 1939	L.	10.790.012,84

Art. 30.

E' accertata nella somma di L. 5.164.121,11 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1938-39, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1938			L.	5.210.315,10
Entrate dell'esercizio finanziario 1938-1939			»	89.158.692,45
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1937-38, cioè:				
Accertati:				
al 1° luglio 1938	L.	13.143.976,03		
al 30 giugno 1939	»	12.457.905,62		
			»	686.070,41
			L.	95.055.077,96

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1938-39	L.	89.630.182,53
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1937-38, cioè:		
Accertati:		
al 1° luglio 1938 L. 12.982.837,43		
al 30 giugno 1939 » 12.722.063,11	»	260.774,32
Differenza attiva al 30 giugno 1939	»	5.164.121,11
	L.	95.055.077,96

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 31.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del

Ministero dell'interno, in	L.	4.669.708,34
delle quali furono riscosse	»	4.615.929,51
e rimasero da riscuotere	L.	53.778,83

Art. 32.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo,

sono stabilite in	L.	4.921.041,18
delle quale furono pagate	»	3.795.584,80
e rimasero da pagare	L.	1.125.456,38

Art. 33.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1937-38

restano determinate in .	L.	122.502,41
delle quali furono riscosse	»	116.952,26
e rimasero da riscuotere	L.	5.550,15

Art. 34.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1937-38

restano determinate in . . .	L.	1.578.166,99
delle quali furono pagate	»	794.799,45
e rimasero da pagare	»	783.367,54

Art. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-39 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1938-39 (articolo 31)	L.	53.778,83
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 33)	»	5.550,15
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . .	»	194,96
Residui attivi al 30 giugno 1939 . . .	L.	59.523,94

Art. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-39 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1938-39 (articolo 32)	L.	1.125.456,38
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34) .	»	783.367,54
Residui passivi al 30 giugno 1939 . .	L.	1.908.823,92

Art. 37.

E' accertata nella somma di lire 42.323,04 la differenza attiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1938-39, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1938 .	L.	28.526,07
Entrate dell'esercizio finanziario 1938-1939	»	4.669.708,34
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1937-38:		
Accertati:		
al 1° luglio 1938 L. 1.843.296,80		
al 30 giugno 1939 » 1.578.166,99	»	265.129,81
	L.	4.963.364,22

Passività:

Spese dell'esercizio finanziario 1938-39	L.	4.921.041,18
Pareggio nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1937-38.		
Differenza attiva al 30 giugno 1939 .	»	42.323,04
	L.	4.963.364,22

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

Art. 38.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno,

in . .	L.	5.265.460,06
delle quali furono riscosse	»	5.017.484,99
e rimasero da riscuotere	L.	247.975,07

Art. 39.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo,

in . . .	L.	5.614.940,37
delle quali furono pagate	»	4.486.870,05
e rimasero da pagare	L.	1.128.070,32

Art. 40.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . . . L. 1.382.082,60
delle quali furono riscosse . . . . . . » 279.820.16

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1.102.262,44

Art. 41.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in . . . . L. 1.810.675,95
delle quali furono pagate . . . . . » 1.253.985,83

e rimasero da pagare . . . . . . L. 556.690,12

Art. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-39 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1938-39 (articolo 38) . . . . L. 247.975,07

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 40) . . . . » 1.102.262,44

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *s* del conto consuntivo) . . . . » — 77,13

Residui attivi al 30 giugno 1939 . . L. 1.350.160,38

Art. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-39 son stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1938-39 (articolo 39) L. 1.128.070,32

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41) . . . . » 556.690,12

Residui passivi al 30 giugno 1939 . . L. 1.684.760,44

Art. 44.

E' accertata nella somma di lire 937.499,90 la differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1938-39, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Differenza attiva al 1° luglio 1938 . . L. 989.034,86
Entrate dell'esercizio finanziario 1938-1939 . . . . » 5.265.460,06
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1937-38:

Accertati:
al 1° luglio 1938 L. 2.101.801,69
al 30 giugno 1939 » 1.810.675,95
» 291.125,74

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1937-38:

Accertati:
al 1° luglio 1938 L. 1.375.262,99
al 30 giugno 1939 » 1.382.082,60
L. 6.819,61

L. 6.552.440,27

Passività:

Spese dell'esercizio 1938-39 . . . . L. 5.614.940,37
Differenza attiva al 30 giugno 1939 . » 937.499,90

L. 6.552.440,27

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

Art. 45.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in . . . . L. 620.356.511,59
delle quali furono riscosse . . . . » 513.049.239,78

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 107.307.271,81

Art. 46.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1938-1939, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . L. 620.356.511,59
delle quali furono pagate . . . . . » 472.179.533,45

e rimasero da pagare . . . . . . L. 148.176.978,14

Art. 47.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate in . L. 138.967.235,11
delle quali furono riscosse . . . . » 60.143.376,24

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 78.823.858,87

Art. 48.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1937-1938 restano determinate in . . . . L. 230.699.096,23
delle quali furono pagate . . . . . » 123.811.286 —

e rimasero da pagare . . . . . . L. 106.887.810,23

Art. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-1939 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1938-1939 (articolo 45) . . . . L. 107.307.271,81

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 47)	L.	78.823.858,87
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del conto consuntivo)	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1939	L.	186.131.130,68

Art. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-39 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1938-39 (articolo 46)	L.	148.176.978,14
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48)	»	106.887.810,23
Residui passivi al 30 giugno 1939	L.	255.064.788,37

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

Art. 51.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e

foreste, in	L.	29.343.591,01
delle quali furono riscosse	»	23.890.801,25
e rimasero da riscuotere	L.	5.452.789,76

Art. 52.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1938-39, per la competenza propria dell'esercizio me-

desimo, sono stabilite in	L.	29.343.591,01
delle quali furono pagate	»	20.860.785,41
e rimasero da pagare	L.	8.482.805,60

Art. 53.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate in	L.	11.930.260,36
delle quali furono riscosse	»	9.925.702,42
e rimasero da riscuotere	L.	2.004.557,94

Art. 54.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1937-38 restano determinate in	L.	24.319.058,72
delle quali furono pagate	»	10.867.997,87
e rimasero da pagare	L.	13.451.060,85

Art. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-39 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1938-1939 (articolo 51)	L.	5.452.789,76
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 53)	»	2.004.557,94
Somme riscosse e non versate (colonna *s* del riepilogo dell'entrata	»	2.635.943,90
Residui attivi al 30 giugno 1939	L.	10.093.291,60

Art. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1938-39 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1938-39 (articolo 52)	L.	8.482.805,60
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54)	»	13.451.060,85
Residui passivi al 30 giugno 1939	L.	21.933.866,45

Art. 57.

E' accertata nella somma di lire 10.620.128,82 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1938-39, come risulta dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1938-1939			L.	29.343.591,01
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1937-38;				
Accertati:				
al 1° luglio 1938	L.	24.343.896,63		
al 30 giugno 1939	L.	24.319.058,72		
			»	24.837,91
Differenza passiva al 30 giugno 1939			»	10.620.128,82
			L.	39.988.557,74

Passività:

Differenza passiva al 1° luglio 1938			L.	5.563.056,66
Spese dell'esercizio finanziario 1938-39			»	29.343.591,01
Accertati:				
al 1° luglio 1938	L.	17.012.170,43		
al 30 giugno 1939	»	11.930.260,36		
			»	5.081.910,07
			L.	39.988.557,74

ARCHIVI NOTARILI.

Art. 58.

E' approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1938-39, nelle risultanze seguenti:

Entrata	L.	13.585.862,56
Spesa	»	13.129.409,22
Differenza . . . +	L.	456.453,34

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 503.

Nuove assunzioni di personale non di ruolo nell'Amministrazione finanziaria (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visti l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni;

Considerato che le esigenze dell'Amministrazione finanziaria (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) sono notevolmente accresciute per effetto dei lavori occorrenti per l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, nonchè per l'applicazione della legge 25 giugno 1940, n. 870, che stabilisce un contributo straordinario del 2 % sui salari a favore delle famiglie dei richiamati;

Considerato altresì che non essendo stato finora possibile coprire i posti preveduti dagli organici approvati dalla citata legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, si rende necessario disporre la temporanea assunzione di personale non di ruolo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) è autorizzato ad assumere, in aggiunta a quello previsto dalle vigenti disposizioni, personale non di ruolo della categoria 2ª di cui alla tabella I allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, per non oltre 400 unità.

In relazione a successivi incrementi di personale nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse, oltre alle eliminazioni di personale non di ruolo nei limiti previsti dall'art. 42 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, sarà disposto il contemporaneo licenziamento del personale di cui al precedente comma in ragione di quattro quinti degli incrementi medesimi.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, foglio 56. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 maggio 1941-XIX, n. 504.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 646;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 282. - Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)	L.	20.000.000
Cap. n. 283. - Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc. . . .	»	200.000
Cap. n. 302. - Restituzione di diritti all'esportazione, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 425. Restituzioni e rimborsi di quote di imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, ecc.	»	500.000
Totale . . .	L.	30.700.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1941-XIX
Atti del Governo, registro 434, foglio 57. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 aprile 1941-XIX, n. 505.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa denominata « Scuola Apostolica Missionaria della Compagnia di Gesù », con sede in Vico Equense (Napoli).

N. 505. R. decreto 24 aprile 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa denominata « Scuola Apostolica Missionaria della Compagnia di Gesù », con sede in Vico Equense (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1941-XIX

REGIO DECRETO 7 aprile 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Sega », « Carrara », « Mortula e Gioietto ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 1° febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi più appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Sega » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Terracina in testa alla ditta comune di Terracina proprietario, e comune di Terracina per sè e per la popolazione pel diritto del pascolo, al foglio di mappa 14, mappali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 (fabbricato rurale in contrada Ponte Sisto) foglio di mappa 15, mappali 1-*A*, 3, 4-*A*, 4-*E*, 5-*A*, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 23, 24 (stazione equina di monta in località Sega) 25, foglio di mappa 52, mappali 3-*B*, 9-*B*, 13-*B*, e 16, per la superficie complessiva di Ha. 310.61.80 e la rendita imponibile di Lit. 39.414,80.

Fondo « Carrara », riportato nel catasto del comune di Terracina, in testa a Cooperativa agricola Littorio, livellaria al comune di Terracina, al foglio di mappa 52, mappali 3-*A*, 3-*C*, 4, 9-*A*, 9-*C*, 10, 13-*A*, 13-*C*, 14, 15, per la superficie di ettari 85.39.60 e l'imponibile di Lit. 9324,91.

Fondo « Mortula e Gioietto » riportato nel catasto del comune di Terracina in testa alla Cooperativa agricola ex combattenti di Terracina, enfiteuta al comune di Terracina, e comune di Terracina per sè e per la popolazione, per il diritto di pascolo, al foglio di mappa 52, mappali 6, 12, 17, ed al foglio 67, mappali 6, 7, 11-*A*, per complessivi Ha. 166.02.00 e l'imponibile di Lit. 14.952,80;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 25 marzo 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Sega », « Carrara », « Mortula e Gioietto », sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di Lit. 1.558.233,50 (un milionecinquecentocinquantottomiladuecentotrentatre e 50/100) da essa concordata, con gli aventi diritto in attesa dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1941-XIX
Registro n. 8 *Finanze, foglio n.* 273. — D'ELIA

(2332)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 maggio 1941-XIX.

Inibizione di riacquisto di cittadinanza italiana al sig. Francesco Alfredo Paolo Giov. Battista Rinaldo Virginio Luigi Onetti di Francesco.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Onetti Francesco Alfredo Paolo Giovanni Battista Rinaldo Virginio Luigi, nato a San Remo il 30 giugno 1902 da Francesco e da Camous Luisa, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Onetti Francesco il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 luglio 1940 del Consiglio di Stato (Sezione I) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Onetti Francesco il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2395)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 10 giugno 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca popolare di Monterotondo (Roma).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Monterotondo, società anonima cooperativa, con sede in Monterotondo (Roma), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Monterotondo, società anonima cooperativa, con sede in Monterotondo (Roma), e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1941-XIX

MUSSOLINI

(2371)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1941-XIX.

Disposizioni concernenti la validità, agli effetti dell'avanzamento, di servizi prestati dagli ufficiali della Regia guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 14 del R. decreto 17 settembre 1940-XVIII, n. 1567, che detta norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 14 del R. decreto 17 settembre 1940-XVIII, n. 1567, sono considerati validi i seguenti servizi prestati dagli ufficiali della Regia guardia di finanza:

a) comando di reparto corrispondente al proprio grado presso la Regia accademia e Scuola di applicazione, la Scuola sottufficiali, la Legione allievi ed i reparti mobilitati facenti parte delle Forze armate operanti;

b) comando di compagnia comando.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(2411)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima italiana Fenwich, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima italiana Fenwich, con sede a Milano;

Considerato che l'ing. Aldo Piselli, presidente della citata Società, ha acquistato il pacchetto azionario rappresentante il capitale sociale della Fenwich, versando alla Banca d'Italia il relativo ammontare di L. 2.000.000, giusta quietanza 21 marzo 1941-XIX, n. 59, posizione 1/199;

Ritenuto che tale operazione debitamente autorizzata, fa mancare i presupposti in base ai quali fu adottato il suddetto provvedimento di sequestro;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 16 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima italiana Fenwich, con sede a Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(2352)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1941-XIX.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1939-XVII, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41;

Visti i decreti interministeriali 3 gennaio 1941-XIX e 25 marzo 1941-XIX, con i quali vennero introdotte variazioni nello stato di previsione anzidetto;

Considerata la necessità di introdurre altre variazioni nel bilancio stesso;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41.

Roma, addì 6 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* HOST VENTURI

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1940-41.

In aumento:

Cap. n. 5 — Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, ecc.	L. 3.000
Cap. n. 6 — Premi di operosità e rendimento, ecc.	» 40.000
Cap. n. 8 *bis* — Sussidi al personale ed alle rispettive famiglie	» 7.000
Totale degli aumenti	L. 50.000

In diminuzione:

Cap. n. 1 — Retribuzioni ed assegni al personale, ecc.	L. 42.000
Cap. n. 4 — Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, ecc.	» 5.000
Cap. n. 9 — Premi di nuzialità e di natalità, ecc.	» 3.000
Totale delle diminuzioni	L. 50.000

Roma, addì 6 giugno 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* HOST VENTURI

(2380)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Messina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 81 del 7 aprile 1939 della provincia di Messina col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Messina;

Vista la deliberazione 29 aprile 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Messina, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Messina è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2381)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1941-XIX.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, del « Consorzio di credito commerciale industriale » nella « Banca popolare Giuliana ».

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303;

Vista l'istanza con la quale si chiede la dichiarazione di pubblico interesse della fusione del « Consorzio di credito commerciale industriale », Società anonima cooperativa con sede in Trieste, e della « Banca popolare Giuliana », Società anonima cooperativa con sede pure in Trieste, mediante incorporazione del primo nella seconda;

Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che per la sollecita esecuzione di essa è opportuno ridurre il termine previsto nell'art. 195 del Codice di commercio;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 303, la fusione del « Consorzio di credito commerciale industriale », Società anonima cooperativa con sede in Trieste, e della « Banca popolare Giuliana », Società anonima cooperativa con sede pure in Trieste, mediante incorporazione del primo nella seconda.

Il termine, durante il quale resta sospesa l'esecuzione della fusione e sono consentite le opposizioni ai sensi dell'art. 195 del Codice di commercio, è ridotto a giorni quindici, purchè, in aggiunta alle normali forme di pubblicità, l'annunzio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Piccolo » di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1941-XIX

Il Ministro: GRANDI

(2400)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 19 maggio 1941-XIX.

Approvazione della retrocessione al comune di Arezzo di un appezzamento di terreno già donato alla G.I.L.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F. MINISTRO SEGRETARIO DI STATO COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il comune di Arezzo — in ordine alle proprie deliberazioni approvate dalle Autorità tutorie, con contratto 13 gennaio 1933-XI rogato dott. Carlo Dini, Regio notaio, registrato in Arezzo il 13 marzo 1933 al n. 812 del libro

121 e trascritto il 22 dello stesso mese al n. 836, art. 117, cedè a titolo gratuito all'ex Opera nazionale Balilla, per edificare la « Casa del Balilla », un appezzamento posto nelle immediate vicinanze delle mura urbane dalla parte interna tra Porta S. Clemente e Porta S. Lorentino, rappresentato al catasto in Sez. C³ da porzioni -A- delle particelle n. 101 e 2901, della estensione di Bq. 2.209 pari a mq. 752,41 con una rendita di L. 11,76; oggi contraddistinto al catasto a « partita terreno a carte 56.754 » in Sez. C³ (con un tre) dalle particelle 3940 e 3941, articoli rispettivi 3764 e 3765, superficie Bq. 2.209, imponibile lire 11,76, chiede la retrocessione dell'immobile per aver donato per lo stesso effetto in località diversa un altro appezzamento di terreno;

Considerata l'opportunità della retrocessione;

Veduto l'estratto del processo verbale della deliberazione podestarile in data 24 giugno 1939-XVII, n. 267 di prot.;

Veduto l'atto pubblico di retrocessione a favore del comune di Arezzo in data 18 aprile 1940-XVIII rogato dal notaio dott. Carlo Dini residente in Arezzo, ivi registrato il 7 maggio successivo al n. 1007 vol. 131 e trascritto: reg. gen. 510, n. 1977, il 5 giugno 1940-XVIII al vol. 1038 art. 1544;

Decreta:

La retrocessione, come sopra disposta, a favore del comune di Arezzo del terreno posto nelle immediate vicinanze delle mura urbane tra la Porta S. Clemente e la Porta S. Lorentino, è approvata.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(2373)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 16 maggio 1941-XIX.

Approvazione della donazione alla G.I.L. di un campo sportivo sito nel comune di Arezzo.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che allo scopo di dotare le organizzazioni giovanili di un campo sportivo il comune di Arezzo è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. un locale aperto cintato da muro e scalinata adibita a giuoco del pallone sito nella stessa città di Arezzo a carte 10020 reg. fabbricati, rappresentato all'estimo in sezione C³ (con un tre) dalla particella 1732, senza reddito imponibile perchè esente, del valore di L. 10.000 (diecimila), confinato dalle mura di Arezzo, via Trento e Trieste e viale Andrea Sansovino, esteso per circa 700 mq., esclusi i due piccoli veni con ingresso da via Trento e Trieste i quali restano di proprietà del Comune;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 18 aprile 1940-XVIII, n. 11654 di repertorio, fascicolo n. 5026, a rogito notaio Carlo Dini residente in Arezzo, ivi registrato il 6 maggio 1940-XVIII, al n. 1006, vol. 131, trascritto il 30 maggio 1940-XVIII reg. gen. 510, n. 1870, vol. 1038, art. 1455;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione come disposta a favore della G.I.L. del campo sportivo di proprietà del comune di Arezzo, è approvata.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(2374)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 16 maggio 1941-XIX.

Approvazione della donazione alla G.I.L. di un immobile sito in Lucera.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che allo scopo di far sorgere in Lucera (Foggia) la Casa della G.I.L. quel Comune è venuto nella determinazione di donare alla G.I.L. l'immobile costruito su terreno già precedentemente donato all'ex O.N.B. con atto in data 7 ottobre 1933, composto del piano terra con 13 vani, del primo piano con 9 vani, dello scantinato con tre vani e del sottoscala;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduto l'atto di donazione in data 7 febbraio 1941-XIX a rogito avv. Luigi Principe di Lucera n. 615 di rep. ivi registrato il 1° marzo 1941-XIX, al n. 474, mod. 1°, vol. 24 ed ivi trascritto il 4 marzo 1941-XIX al vol. 2698 reg. gen. d'ord., vol. 125846, n. 63 reg. part.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

La donazione come sopra disposta della Casa G.I.L. di Lucera è approvata.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(2375)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 16 maggio 1941-XIX.

Approvazione della donazione alla G.I.L. di un appezzamento di terreno e di un fabbricato siti in Cerea.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che i signori Anderlini Teresa e Marani Giovanni sono venuti nella determinazione di donare alla G.I.L. il terreno sito in Cerea, distinto in catasto di detto Comune alla sez. A., fol. 1, mappale n. 121-87, ettari 0.66.44 del valore

di L. 60.000, confinante con proprietà Bresciani-Puttini e strada provinciale Verona-Legnago;

Che, in pari tempo, la sorelle signorine Marani Ida e Rosa sono venute nella determinazione di donare alla G.I.L. l'edificio costruito sul terreno sopradescritto di Anderlini Teresa e Marani Giovanni, con tutto il relativo completamento ed arredamento ad uso di colonia elioterapica del valore di L. 257.923;

Considerata l'opportunità di accettare le suddette donazioni;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 7 aprile 1940-XVIII a rogito notaio Fedele Cavaliere, registrato a Legnago il 29 maggio 1940-XVIII al n. 1604, trascritto all'ufficio delle ipoteche di Verona al n. 4876, vol. 814 generale e n. 3729, vol. 1809 particolare;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

Le donazioni, come sopra disposte, di un terreno con il sopracostruito fabbricato ad uso di colonia elioterapica, sono approvate.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1941-XIX

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
SERENA

(2376)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 per cento

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 131

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 852682, di L. 66, rilasciata il 10 febbraio 1940 dalla Esattoria di Piana dei Greci, per versamento della 3ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fusco Vito fu Saverio, secondo l'art. 34 del ruolo fabbricati del comune di Piana dei Greci, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Fusco Vito fu Saverio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 132

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª, n. 640935, di L. 600, rilasciata il 21 febbraio 1940 dalla Esattoria di Acerenza, per il pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gilio Antonio Maria di Nicola, secondo l'art. 34 del ruolo terreni del comune di Acerenza, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Malatesta Francesco di Pasquale.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Potenza, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 133

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 912543, di L. 233,40, rilasciata il 6 dicembre 1937 dalla Esattoria comunale di Altavilla Irpina, per versamento della 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giglio Giuseppe fu Pellegrino, secondo l'art. 137 del ruolo terreni fabbricati del comune di Altavilla Irpina, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Giglio Giuseppe fu Pellegrino.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Avellino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 134

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª, n. 762614, di L. 50, rilasciata il 25 febbraio 1939 dalla Esattoria comunale di Seprio, per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 3,50 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Colombo Mario di Ernesto, secondo l'art. 46 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al suddetto Colombo Mario di Ernesto per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Como, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 135

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 506559, serie 3ª, di L. 251, n. 167521, 5ª serie, di L. 249, rilasciate rispettivamente il 16 luglio ed il 1° dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Caltagirone, per il versamento della 1ª, 3ª, 4ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giaquinta Giovanna fu Giovanni ved. Giaquinta Giovanni, proprietario 1/2 usufr., e Gaetano, Luigi, Giovanni, Francesca, Pasquale fu Giovanni, secondo l'articolo 243/254.240 del ruolo terreni-fabbricati di detto Comune, con delega a Scollo Giovanni di Pasquale per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 136

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª, n. 373869, di L. 300, rilasciata il 19 dicembre 1939 dalla Esattoria di Lizzano, per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Macripò Fortunato di Antonio, secondo l'art. 91 del ruolo fabbricati del comune di Lizzano, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Macripò Fortunato di Antonio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del Regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 137

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza mod. I serie 2ª, n. 241817, dell'importo di L. 335, rilasciata il 15 marzo 1937 dall'Esattoria di Terni, pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ferrauti Palmerina di Francesco, per l'art. 764 fabbricati del comune di Terni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla stessa Ferrauti Palmerina di Francesco.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del Regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Terni, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti del rimborso a chi di diritto del deposito provvisorio n. 117 di L. 335 in data 21 maggio 1938.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 138

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza Prestito redimibile n. 630987, di L. 1336, serie 1ª, pel pagamento della 1ª e 2ª rata, n. 942987, serie 2ª, pel pagamento della 3ª rata, di L. 666, e n. 003326, serie 5ª, pel pagamento della 6ª rata, di L. 666; rilasciate rispettivamente, l'8 maggio 1937, il 30 giugno 1937, e il 28 dicembre 1937, dalla Esattoria comunale di Bondeno, per la quota di sottoscrizione dovuta dalla ditta Gulinati Oreste fu Giovanni ed altri, secondo l'art. 74 (Stortichino) del ruolo terreni di detto Comune, con delega al suddetto Gulinati Oreste fu Giovanni per il rimborso dei corrispondenti titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Ferrara, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 7 giugno 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2360)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Emissione di una nuova serie di cedole per le obbligazioni ferroviarie 3 per cento Serie E - Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula.

(Legge 27 aprile 1885, n. 3048)

Le obbligazioni ferroviarie 3 % - Serie E - unitarie e quintuple, delle tre reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, emesse in forza del R. decreto 10 settembre 1889, n. 6388 (serie 3ª), rimarranno prive di cedole col pagamento della cedola n. 104 di scadenza 1º luglio 1941-XIX.

Per provvedere all'ulteriore pagamento degli interessi sarà unito alle obbligazioni stesse un nuovo foglio di 32 cedole, da quella n. 105 (scadenza 1º gennaio 1942-XX) a quella n. 136 (scadenza 1º luglio 1957-XXXV).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 1º luglio 1941-XIX, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale nel Regno, esclusa quella di Roma, o presso le Sezioni di Regia tesoreria nella Libia, nell'Africa Orientale Italiana, e nelle Isole italiane dell'Egeo, descritte per rete e taglio in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità, e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 20 maggio 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(2406)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 giugno 1941-XIX - N. 131

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,49
Belgio (Belgas)	3,053:	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,6680	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	38,91	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,6075
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7670
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	169,40	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19 —
Svezia (Corona)	4,5290	4,53
Svizzera (Franco)	441 —	441 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	78,10
Id. 3,50% (1902)	74,15
Id. 3,00% Lordo	53,40
Id 5,00% (1935)	95,725
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,75
Id. Id. 5,00% (1936)	97,15
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,65
Buoni novennali 4 % - scadenza 15 febbraio 1943	97,525
Id. Id. 4% Id. 15 dicembre 1943	97,30
Id. Id. 5% Id. 1944	99 —
Id. Id. 5% - Id. 1949	99,50
Id. Id. 5% - Id. 1950	99,45

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 28 maggio 1941-XIX il servizio fonotelegrafico a S. Cosma Albanese, in provincia di Cosenza, è stato trasformato in servizio telegrafico.

(2362)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicato relativo ai prezzi massimi di vendita delle calzature civili

I prezzi massimi di vendita delle calzature civili sono stati fissati dal Ministero delle corporazioni con circolare P. 9 del 13 gennaio 1941-XIX e sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 dell'11 giugno 1941-XIX a completamento di quelli già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 14 marzo 1941-XIX (pag. 1126).

Con successiva circolare P. 25 del 7 marzo 1941-XIX, il Ministero delle corporazioni ha provveduto a fissare i prezzi per altri tipi di calzature ed a variare il prezzo di alcuni tipi di calzature già previsti nella precedente circolare P. 9 del 13 gennaio 1941-XIX.

Tali nuovi prezzi e tali modifiche figurano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 14 marzo 1941-XIX (pag. 1126-1127).

(2405)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 22766 del 10 maggio 1941-XIX, il sig. Finzi Abner fu Daniele e fu Spiller Eleonora, nato a Mantova il 5 agosto 1887 e residente a Genova, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Finzi » con quello « Spiller » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2386)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19924 del 15 gennaio 1941-XIX, la signora Lombroso Suzel fu Umberto e di Carancini Bianca, nata a Roma il 10 novembre 1897 e residente a Milano, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Lombroso » con quello « Carancini » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2387)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Antica Fonte Rabbi »

Con decreto del Ministero dell'interno n. 2198, del 3 giugno 1941-XIX, la Società an. « Antica Fonte Rabbi » è autorizzata a mettere in vendita, sotto il nome di acqua minerale « Antica Fonte Rabbi », l'acqua minerale naturale bicarbonato-alcalina che sgorga dalla sorgente omonima che ebbe il decreto di concessione mineraria del Ministero delle corporazioni il 30 marzo 1931. L'acqua minerale sarà imbottigliata nello stabilimento di Rabbi, usando bottiglie di vetro verde della capacità di due litri, un litro e mezzo litro, con perfetta ed ermetica chiusura che non possa dar luogo ad alterazioni e sostituzione dell'acqua minerale.

Le bottiglie saranno contrassegnate secondo la loro capacità con etichette di due dimensioni, la più grande lunga cm. 24,5 ed alta cm. 12; la più piccola lunga cm. 21,5 ed alta cm. 9,5.

Le due etichette sono colorate con ondulazioni in azzurro e sono divise in tre rettangoli.

Nel rettangolo mediano trovasi una vignetta che rappresenta una contadina che beve l'acqua che sgorga dalla roccia. La vignetta spicca per i colori rosso del vestito della contadina, per il verde della collina, il colore rossastro della roccia e per il colore bianco dei monti coperti di neve. Sopra alla vignetta è stampato in rosso il detto « admirandum dei donum » e la dicitura « Antica Fonte »; sotto, in caratteri di maggiore dimensione, è stampato in rosso il nome di « Rabbi ».

Lateralmente nel primo rettangolo sono riprodotti i dati dell'analisi chimico-fisica e dell'analisi batteriologica con le diciture: « Acqua alcalina-litica ferruginosa » in nero, e « Effervescente naturale » stampata in rosso. Nell'altro rettangolo si ripete in rosso la dicitura « Acqua bicarbonata alcalino-ferruginosa notevolmente carbonica » e si precisano le indicazioni terapeutiche.

L'etichette portano superiormente la scritta: « Rabbi (prov. Trento) » stagione giugno-settembre ed inferiormente verrà riprodotto il numero e la data del decreto Ministeriale di autorizzazione.

(2404)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Monterotondo (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare di Monterotondo, società anonima cooperativa con sede in Monterotondo (Roma) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il comm. avv. Francesco Ciaccio è nominato commissario liquidatore ed i signori Antonino di Piero, Andrea Cucchiaroni ed Eugenio Ramarini sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Monterotondo, società anonima cooperativa con sede in Monterotondo (Roma), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2372)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa « L'Unione » di San Biagio Platani, in liquidazione, con sede in San Biagio Platani (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 ottobre 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria cooperativa « L'Unione » di San Biagio Platani, con sede nel comune di San Biagio Platani (Agrigento) e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria della azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 27 ottobre 1939-XVII, con il quale l'avv. Salvatore Calderone è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerato che il predetto avv. Calderone è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Calogero La Marca fu Vincenzo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa « L'Unione » di San Biagio Platani, in liquidazione, avente sede nel comune di San Biagio Platani (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto

1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dell'avv. Salvatore Calderone.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2364)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo).

Nella seduta tenuta il 5 giugno 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo), il dottor Tommaso Mirabella è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(2388)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Miradolo (Pavia)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Miradolo, avente sede nel comune di Miradolo (Pavia).

(2342)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il decreto prefettizio in data 30 dicembre 1939-XVIII con il quale veniva bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova al 30 novembre 1939-XVIII;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso nominata con decreto Ministeriale 6 marzo 1941-XIX;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova al 30 novembre 1939-XVIII:

1) Rossi Rosa . . . . punti 56,55
2) Firpo Caterina . . . . » 51,20
3) Malafarina Maria . . . . . . » 47 —
4) Sciutto Francesca . . . . . . » 46,75
5) Acleo Maddalena . . . . » 41,23

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Genova, addì 6 giugno 1941-XIX

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto in data odierna p. n. con il quale si approva la graduatoria delle candidate al concorso per ostetrica condotta bandito per i posti vacanti al 30 novembre 1939-XVIII;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione delle vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Ritenuto che le sedi vacanti in base al bando di concorso sono le seguenti:

1) S. Colombano Certenoli - 2) Valbrevenna;

Viste le domande di ammissione al concorso presentate dalle candidate e tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle stesse concorrenti;

Considerato che la concorrente Rossi Rosa, prima classificata, ha indicato come preferita la sede di San Colombano Certenoli; che la concorrente Firpo Caterina, seconda classificata, ha indicato in ordine preferenziale le sedi di San Colombano Certenoli e Valbrevenna, e che essendo la sede di San Colombano Certenoli già assegnata, le compete quella di Valbrevenna;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate partecipanti al concorso per i posti vacanti al 30 novembre 1939-XVIII nella provincia di Genova sono dichiarate vincitrici dei posti a fianco di ciascuna di esse indicato:

Rossi Rosa - S. Colombano Certenoli.
Firpo Caterina - Valbrevenna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Genova, addì 6 giugno 1941-XIX

Il Prefetto

(2367)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.